FACOLTA' DI RINNOVO DEI BUONI DEL TESORO NOVENNALI 5% CON SCADENZA 1° APRILE 1959 E COSTITUZIONE DI UN FONDO DESTINATO AL GRADUALE ACQUISTO SUL MERCATO DI BUONI DEL TESORO NOVENNALI

Art. 4

I titoli da emettersi per il rinnovo di cui al presente decreto sono iscritti nel Gran Libro del Debito pubblico, fruttano lo stesso interesse e fruiscono degli stessi premi annuali, delle stesse esenzioni ed agevolazioni stabiliti per i buoni del Tesoro novennali 5% - 1959. Ai titoli medesimi, provvisori con matrici e definitivi, ai relativi interessi e premi annuali nonche' ai premi di rinnovo ed a tutte le operazioni inerenti alla esecuzione del presente decreto sono estese le disposizioni degli articoli 3, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 17 dicembre 1949, n. 905.

Versione in vigore dal 29 gennaio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Facolta' di rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5% con scadenza 1° aprile 1959 e costituzione di un Fondo destinato al graduale acquisto sul mercato di buoni del Tesoro novennali
Estremi	Decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/facolta-di-rinnovo-dei-buoni-del-tesoro-novennali-5-con-scadenza-1/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it